



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 12-10-2023

OGGETTO: FINANZIAMENTO DELLE RISORSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA IN APPLICAZIONE DEL CCNL 16/11/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **dodici** del mese di **Ottobre** , alle ore **15:00** nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale e all'appello risultano:

		Pres.	Ass.
D'ADDONA THOMAS		X	
SOPRANZI SIMONA		X	
ROMBOLI MARCO			X
CATARZI GIANLUCA			X
BERNARDINI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

PRESENTI N.	3
ASSENTI N.	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dr MATTERA ROSANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. THOMAS D'ADDONA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale della presente seduta, avente ad oggetto: "Definizione dei criteri generali per il conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'art. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022", nonché la Preintesa di C.C.I. parte stralcio di Disciplina Incarichi di E.Q. 2023/2025 recepito dalla Delegazione trattante nella seduta del 05/10/2023;

Visto il CCNL funzioni locali del 16/11/2022 (periodo 2019/2021) e in particolare l'art. 17 il quale prevede che:

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione e che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarico di E.Q. sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

Gli enti destinano alla retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

Rilevato che in conformità a quanto stabilito dall'art. 17, comma 6 del CCNL 16/11/2022, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018, continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti;

Visto 23, commi 1 e 2, del D.Lgs.n. 75/2017, che recita: "1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all' incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell' azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l' anno 2016 ..."

Considerato che in applicazione dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, con separati provvedimenti, provvederà ad attribuire, ai Responsabili di Area dell'Ente, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, di detto D.Lgs.:

Verificato che le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano al finanziamento del trattamento accessorio dei titolari di incarico di E.Q. in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nel limite di cui all'art. 23 commi 1 e 2 D.Lgs n. 75/2017, posto che rientrano nel concetto di trattamento accessorio.

Preso atto che l'importo per la retribuzione di posizione e di risultato stabilito con atto di G.C. n. 50 del 26/05/2020, in sede di applicazione del CCNL sottoscritto il 16/11/2022, è stato oggetto di contrattazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera u) del contratto medesimo nella Delegazione del 05/10/2023, con la previsione di un adeguamento come dettagliatamente enunciato nella preintesa di C.C.I. di disciplina degli incarichi di E.Q ed il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in merito con verbale n. 50 del 10/10/2023;

Considerato che tale adeguamento consente comunque il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 i quanto l'art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022 dispone che: "La quantificazione del presente fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017";

Ritenuto di quantificare l'importo annuo necessario al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei titolari di incarichi di E.Q., che saranno attribuiti in conformità ai criteri generali stabiliti con atto della Giunta Comunale della presente seduta;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di destinare per l’anno 2023, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e con i criteri di cui al CCNL funzioni locali del 16/11/2022, le seguenti risorse:

o Per la retribuzione di posizione in ragione annua	euro 62.051,99
o Per la retribuzione di risultato in ragione annua	euro 15.513,00 (25%)
o E così complessivamente	euro 77.564,99
3. Di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 2) è interamente finanziato con mezzi propri e trova copertura nell’ambito delle risorse finanziarie regolarmente previste nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso, definitivamente approvato;
4. Di dare atto che le risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarico di E.Q. rispettano il limite di cui all’art 23 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017 e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell’Ente non supera quello relativo all’anno 2016;
5. Di incaricare l’Ufficio Personale di predisporre un bando al fine di verificare l’interesse, da parte del personale in servizio presso l’Ente, per ricoprire l’incarico di Responsabile delle Aree 1,2,3,4,5, che risultano vacanti.
6. Copia del presente provvedimento sarà tempestivamente trasmessa, a cura del responsabile del servizio personale alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022 (CCNL 2019/2021);

Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime favorevole e separata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000 in relazione all’obbligo imposto di applicazione del nuovo CCNL Enti Locali 2019/2021.

Approvato e sottoscritto

<p>Il Presidente</p> <p>D'ADDONA THOMAS</p>	<p>Il Segretario</p> <p>MATTERA ROSANNA</p>
---	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina Lorenzana ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.